



**NORMATIVA RICHIAMATA NEL
PROGETTO DI LEGGE N. 3/XVI**

**IM BEGEGHRENSGESETZENTWURF NR. 3/XVI
ERWÄHNTE GESETZESBESTIMMUNGEN**

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">- Articoli 66, 71, 121 e 126 della Costituzione- Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 – articolo 11- Articoli 33, 35 e 49-<i>bis</i> dello Statuto- Decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49 – articolo 7- Legge 10 febbraio 1953, n. 62 – articolo 52- Legge 28 ottobre 1970, n. 775 – articolo 32- Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 – articolo 18- Il Regolamento del Senato – articoli 39, 40, 125-<i>bis</i> e 138-<i>bis</i>- Il Regolamento della Camera dei Deputati – articoli 102 e 118-<i>bis</i>- Atto Senato n. 21/XVIII- Atto Camera dei Deputati n. 602/XVIII- Ordine del giorno n. 2 al disegno di legge regionale n. 59/XVI | <ul style="list-style-type: none">- Artikel 66, 71, 121 und 126 der Verfassung- Verfassungsgesetz Nr. 3 vom 18. Oktober 2001 – Artikel 11- Artikel 33, 35 und 49-<i>bis</i> des Sonderstatuts- Dekret des Präsidenten der Republik Nr. 49 vom 1. Februar 1973 – Artikel 7- Gesetz Nr. 62 vom 10. Februar 1953 – Artikel 52- Gesetz Nr. 775 vom 28. Oktober 1970 – Artikel 32- Gesetzesdekret Nr. 95 vom 6. Juli 2012, umgewandelt mit Änderungen in das Gesetz Nr. 135 vom 7. August 2012 – Artikel 18- Geschäftsordnung des Senates – Artikel 39, 40, 125-<i>bis</i> und 138-<i>bis</i>- Geschäftsordnung der Abgeordnetenkammer – Artikel 102 und 118-<i>bis</i>- Akt des Senates Nr. 21/VIII- Akt der Abgeordnetenkammer Nr. 602/VIII- Tagesordnungsantrag Nr. 2 zum Gesetzentwurf Nr. 59/XVI |
|---|---|

essere sentiti ogni volta che lo richiedono.

Art. 65 La legge determina i casi di ineleggibilità e incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore.

Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.

Art. 66 Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.

Art. 67 Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

Art. 68²⁰⁾ I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti

Sitzungen beizuwohnen. Sie müssen jedes Mal, wenn sie es verlangen, angehört werden.

Art. 65 Das Gesetz bestimmt die Fälle der Nichtwählbarkeit und der Unvereinbarkeit mit der Stellung eines Abgeordneten oder Senators.

Niemand kann gleichzeitig beiden Kammern angehören.

Art. 66 Jede Kammer befindet über die Zulassungsberechtigung ihrer Mitglieder und über die nachträglich eingetretenen Gründe der Nichtwählbarkeit und Unvereinbarkeit.

Art. 67 Jedes Mitglied des Parlaments vertritt die Nation und übt seine Tätigkeit ohne Bindung an das Wahlmandat aus.

Art. 68²⁰⁾ Die Mitglieder des Parlaments können für die in Ausübung ihrer Amtsbefugnisse erfolgten Meinungsäußerungen und Abstimmungen nicht zur Verantwortung gezogen werden.

Kein Mitglied des Parlaments darf ohne Ermächtigung der Kammer, der es angehört, einer Leibesvisitation oder einer Hausdurchsuchung unterzogen werden, noch darf es verhaftet oder in anderer Weise

20) Articolo così sostituito dall'art. 1 della legge costituzionale 29 ottobre 1993, n. 3.

20) Der Artikel wurde durch Art. 1 des Verfassungsgesetzes vom 29. Oktober 1993, Nr. 3 ersetzt.

privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.

Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.

Art. 69 I membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla legge.

Sezione II

La formazione delle leggi

Art. 70 La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.

Art. 71 L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.

Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

der persönlichen Freiheit beraubt oder in Haft gehalten werden, es sei denn, dass dies zur Vollstreckung eines rechtskräftigen Strafurteils geschieht oder dass es bei Begehung einer strafbaren Tat angetroffen wird, für welche die zwingende sofortige Festnahme vorgesehen ist.

Ebenso ist eine Ermächtigung erforderlich, um die Parlamentsmitglieder Abhörmaßnahmen jeglicher Form betreffend ihre Gespräche oder Mitteilungen zu unterziehen und um ihren Schriftverkehr zu beschlagnahmen.

Art. 69 Die Mitglieder des Parlaments erhalten eine durch Gesetz bestimmte Entschädigung.

II. Abschnitt

Das Zustandekommen der Gesetze

Art. 70 Die gesetzgebende Tätigkeit wird von beiden Kammern gemeinsam ausgeübt.

Art. 71 Die Gesetzesinitiative steht der Regierung, jedem Mitglied der Kammern und den Organen und Körperschaften zu, denen sie durch Verfassungsgesetz übertragen ist.

Das Volk übt die Gesetzesinitiative mittels einer in Artikeln abgefassten Gesetzesvorlage aus, die von mindestens fünfzigtausend Wählern einzureichen ist.

Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.

Art. 121⁴²⁾ Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.

Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.

La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.

Il Presidente della Giunta rap-

bei Nichtbeachtung internationaler Bestimmungen und Abkommen oder der EU-Bestimmungen oder bei großer Gefahr für die öffentliche Ordnung und Sicherheit für Organe der Regionen, der Großstädte mit besonderem Status, der Provinzen und der Gemeinden zu handeln, sowie wenn es für den Schutz der Rechts- oder Wirtschaftseinheit und insbesondere für den Schutz der wesentlichen Dienstleistungen betreffend die Bürger- und Sozialrechte erforderlich ist. Das Gesetz legt die Verfahren zur Gewährleistung dafür fest, dass die Ersetzungsbefugnis unter Berücksichtigung des Subsidiaritätsprinzips und des Prinzips der loyalen Zusammenarbeit ausgeübt wird.

Art. 121⁴²⁾ Die Organe der Region sind: der Regionalrat, der Regionalausschuss und sein Präsident.

Der Regionalrat übt die der Region zuerkannten Gesetzgebungsbefugnisse und die anderen ihm durch die Verfassung und durch die Gesetze zugewiesenen Befugnisse aus. Er kann bei den Kammern Gesetzesvorlagen einbringen.

Der Regionalausschuss ist das Vollzugsorgan der Regionen.

Der Präsident des Regional-

42) L'art. 121 è stato modificato, nel secondo e quarto comma, dall'art. 1 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1.

42) Im Art. 121 wurden die Abs. 2 und 4 durch Art. 1 des Verfassungsgesetzes vom 22. November 1999, Nr. 1 geändert.

presenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.

Art. 122⁴³⁾ Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.⁴⁴⁾

Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento,

ausschusses vertritt die Region; er bestimmt die Politik des Ausschusses und trägt die entsprechende Verantwortung; er beurkundet die Regionalgesetze und erlässt die Regionalverordnungen; er leitet die Ausübung der vom Staat an die Region übertragenen Verwaltungsbefugnisse, wobei er sich nach den Weisungen der Staatsregierung richtet.

Art. 122⁴³⁾ Das Wahlsystem und die Fälle der Nichtwählbarkeit und Unvereinbarkeit des Präsidenten und der anderen Mitglieder des Regionalausschusses sowie der Mitglieder des Regionalrates werden mit Regionalgesetz geregelt, und zwar im Rahmen der mit Staatsgesetz festgelegten Grundsätze; dieses Staatsgesetz legt auch die Funktionsdauer der gewählten Organe fest.⁴⁴⁾

Niemand darf gleichzeitig einem Regionalrat oder einem Regionalausschuss und einer der Parlamentskammern, einem anderen

43) L'art. 122 è stato sostituito dall'art. 2 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1.

44) Con riferimento all'applicazione dell'art. 122 della Costituzione, si segnala la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 recante *Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale* e, in particolare, l'art. 5, rubricato *Disposizioni transitorie* che disciplina la materia fino alla data di entrata in vigore dei nuovi Statuti regionali e delle nuove leggi regionali ai sensi del primo comma del citato articolo 122 della Costituzione.

43) Der Art. 122 wurde durch Art. 2 des Verfassungsgesetzes vom 22. November 1999, Nr. 1 ersetzt.

44) In Bezug auf die Anwendung des Art. 122 der Verfassung wird auf das Verfassungsgesetz vom 22. November 1999, Nr. 1 *Bestimmungen betreffend die Direktwahl des Präsidenten des Regionalausschusses und die statutarische Autonomie der Regionen* und insbesondere auf den Art. 5 betreffend *Übergangsbestimmungen* verwiesen, der dieses Sachgebiet bis zum Inkrafttreten der neuen Statuten der Regionen und der neuen Regionalgesetze im Sinne des genannten Art. 122 Abs. 1 der Verfassung regelt.

Art. 125 *Omissis*⁴⁷⁾

Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.

Art. 126⁴⁸⁾ Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.⁴⁹⁾

Art. 125 (...)⁴⁷⁾

In der Region werden gemäß der durch Gesetz der Republik festgelegten Ordnung Organe der Verwaltungsgerichtsbarkeit erster Instanz errichtet. Es können auch Abteilungen mit Sitz in einem vom Hauptort der Region verschiedenen Ort errichtet werden.

Art. 126⁴⁸⁾ Mit begründetem Dekret des Präsidenten der Republik werden die Auflösung des Regionalrates und die Amtsenthebung des Präsidenten des Regionalausschusses verfügt, wenn diese Organe verfassungswidrige Handlungen oder schwere Gesetzesverletzungen begangen haben. Die Auflösung des Regionalrats und die Enthebung des Präsidenten des Regionalausschusses können auch aus Gründen der Staatssicherheit verfügt werden. Das Dekret wird nach Anhören ei-

47) Il primo comma dell'art. 125 è stato abrogato dall'art. 9, secondo comma, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

48) L'art. 126 è stato sostituito dall'art. 4 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1.

49) Si riporta di seguito l'art. 11, recante disposizioni transitorie, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3:

47) Im Art. 125 wurde der erste Absatz durch Art. 9 Abs. 2 des Verfassungsgesetzes vom 18. Oktober 2001, Nr. 3 aufgehoben.

48) Der Art. 126 wurde durch Art. 4 des Verfassungsgesetzes vom 22. November 1999, Nr. 1 ersetzt.

49) Es wird nachstehend der Art. 11 des Verfassungsgesetzes vom 18. Oktober 2001, Nr. 3 wiedergegeben, welcher Übergangsbestimmungen enthält:

Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.

L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la

ner aus Mitgliedern der Abgeordnetenversammlung und des Senats gemäß den mit Staatsgesetz festgelegten Modalitäten zusammengesetzten Kommission für regionale Angelegenheiten genehmigt.⁴⁹⁾

Der Regionalrat kann gegen den Präsidenten des Regionalausschusses einen begründeten Misstrauensantrag einbringen, der von mindestens einem Fünftel der Regionalräte unterschrieben und mit der absoluten Mehrheit seiner Mitglieder bei namentlicher Abstimmung genehmigt werden muss. Der Misstrauensantrag kann frühestens drei Tage nach seiner Einbringung beraten werden.

Die Annahme des Misstrauensantrages gegen den in direkter und allgemeiner Wahl gewählten Präsidenten des Regionalaus-

„Sino alla revisione delle norme del titolo I della parte seconda della Costituzione, i regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono prevedere la partecipazione di rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Quando un progetto di legge riguardante le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e all'articolo 119 della Costituzione contenga disposizioni sulle quali la Commissione parlamentare per le questioni regionali, integrata ai sensi del comma 1, abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionato all'introduzione di modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che ha svolto l'esame in sede referente non vi sia adeguata, sulle corrispondenti parti del progetto di legge l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti.”

„Bis zur Überprüfung der Bestimmungen des I. Titels des Zweiten Teiles der Verfassung kann die Teilnahme der Vertreter der Regionen, der Autonomen Provinzen und der örtlichen Körperschaften an der Parlamentskommission für regionale Angelegenheiten in der Geschäftsordnung der Abgeordnetenversammlung bzw. des Senats der Republik vorgesehen werden.

Enthält ein Gesetzentwurf, der die Sachgebiete gemäß Art. 117 Abs. 3 und Art. 119 der Verfassung betrifft, Bestimmungen, über welche der im Sinne des Abs. 1 erweiterte Parlamentsausschuss für regionale Angelegenheiten ablehnende oder befürwortende Stellungnahme mit der Bedingung abgegeben hat, spezifisch formulierte Änderungen einzuführen, und übernimmt der mit der Überprüfung betraute Ausschuss diese bei der Bearbeitung nicht, so beschließt die Versammlung mit der absoluten Stimmenmehrheit ihrer Mitglieder über die entsprechenden Teile des Gesetzentwurfes.“

rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.

Art. 127⁵⁰⁾ Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge.

Art. 128⁵¹⁾ *Omissis*

50) L'art. 127 è stato sostituito dall'art. 8 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

51) L'art. 128 è stato abrogato dall'art. 9, secondo comma, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Il testo originario dell'articolo era il seguente:
"Le Province e i Comuni sono enti autonomi nell'ambito dei principi fissati da leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni."

schusses sowie dessen Enthebung vom Amt, ständige Verhinderung, Tod oder freiwilliger Amtsverzicht ziehen den Rücktritt des Regionalausschusses und die Auflösung des Regionalrates nach sich. Die gleichen Folgen bringt der geschlossene Rücktritt der Mehrheit der Regionalräte mit sich.

Art. 127⁵⁰⁾ Überschreitet ein Regionalgesetz nach Ansicht der Regierung die Zuständigkeit der Region, so kann die Regierung innerhalb sechzig Tagen nach seiner Veröffentlichung die Frage der Verfassungsmäßigkeit vor dem Verfassungsgerichtshof aufwerfen.

Verletzt ein Staatsgesetz oder Akt mit Gesetzeskraft des Staates oder einer anderen Region nach Ansicht einer Region deren Zuständigkeiten, so kann sie innerhalb sechzig Tagen nach Veröffentlichung des Gesetzes oder des Aktes mit Gesetzeskraft die Frage der Verfassungsmäßigkeit vor dem Verfassungsgerichtshof aufwerfen.

Art. 128⁵¹⁾ (...)

50) Der Art. 127 wurde durch Art. 8 des Verfassungsgesetzes vom 18. Oktober 2001, Nr. 3 ersetzt.

51) Der Art. 128 wurde durch Art. 9 Abs. 2 des Verfassungsgesetzes vom 18. Oktober 2001, Nr. 3 aufgehoben. Der ursprüngliche Wortlaut des Artikels besagte Folgendes:
„Die Provinzen und die Gemeinden sind autonome Körperschaften im Rahmen der durch allgemeine Gesetze der Republik festgelegten Grundsätze, worin ihre Befugnisse umschrieben werden.“

**TESTO DI LEGGE
COSTITUZIONALE**

18 ottobre 2001, n. 3

(pubblicato nella G.U.
del 24 ottobre 2001, n. 248)

**VERFASSUNGS-
GESETZ**

vom 18. Oktober 2001, Nr. 3

(veröffentlicht im GBI.
vom 24. Oktober 2001, Nr. 248)

2. L'articolo 115, l'articolo 124, il primo comma dell'articolo 125, l'articolo 128, l'articolo 129 e l'articolo 130 della Costituzione sono abrogati.

Art. 10

1. Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.

Art. 11

1. Sino alla revisione delle norme del titolo I della parte seconda della Costituzione, i regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono prevedere la partecipazione di rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali alla

lichem Gesetz nach Anhören der Regionalräte kann “.

(2) Art. 115, Art. 124, Art. 125 Abs. 1, Art. 128, Art. 129 und Art. 130 der Verfassung werden aufgehoben.

Art. 10

(1) Bis zur Anpassung der jeweiligen Statuten finden die Bestimmungen dieses Verfassungsgesetzes auch in den Regionen mit Sonderstatut und in den Autonomen Provinzen Trient und Bozen Anwendung, und zwar für die Teile, in denen Formen der Autonomie vorgesehen sind, welche über die bereits zuerkannten hinausgehen.

Art. 11

(1) Bis zur Überprüfung der Bestimmungen des I. Titels des Zweiten Teiles der Verfassung kann die Teilnahme der Vertreter der Regionen, der Autonomen Provinzen und der örtlichen Körperschaften an der Parlamentskommission für regionale Angelegenheiten in der Ge-

Commissione parlamentare per le questioni regionali.

2. Quando un progetto di legge riguardante le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e all'articolo 119 della Costituzione contenga disposizioni sulle quali la Commissione parlamentare per le questioni regionali, integrata ai sensi del comma 1, abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionato all'introduzione di modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che ha svolto l'esame in sede referente non vi si sia adeguata, sulle corrispondenti parti del progetto di legge l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

schäftsordnung der Abgeordneten-kammer bzw. des Senats der Republik vorgesehen werden.

(2) Enthält ein Gesetzentwurf, der die Sachgebiete gemäß Art. 117 Abs. 3 und Art. 119 der Verfassung betrifft, Bestimmungen, über welche der im Sinne des Abs. 1 erweiterte Parlamentsausschuss für regionale Angelegenheiten ablehnende oder befürwortende Stellungnahme mit der Bedingung abgegeben hat, spezifisch formulierte Änderungen einzuführen, und übernimmt der mit der Überprüfung betraute Ausschuss diese bei der Bearbeitung nicht, so beschließt die Versammlung mit der absoluten Stimmenmehrheit ihrer Mitglieder über die entsprechenden Teile des Gesetzentwurfes.

**STATUTO SPECIALE PER IL
TRENTINO-ALTO ADIGE**

**SONDERSTATUT
FÜR TRENTINO-SÜDTIROL**

quindici giorni dalla richiesta, il Consiglio regionale è convocato dal Presidente della Regione²⁶⁾.

Se il Presidente della Regione²⁷⁾ non convoca il Consiglio regionale entro quindici giorni dalla scadenza del termine prescritto nel comma precedente, la convocazione ha luogo a cura del Commissario del Governo.

²⁸⁾

Art. 33.²⁹⁾ - Le cause di scioglimento di cui all'articolo 49-*bis*, primo e secondo comma, si estendono al Consiglio regionale. In caso di scioglimento del Consiglio regionale si procede, entro tre mesi, a nuove elezioni dei Consigli provinciali.

Lo scioglimento è disposto con le procedure previste dall'articolo 49-*bis*. Con il decreto di scioglimento è nominata una commissione di tre membri, dei quali uno di lingua tedesca, scelti tra i cittadini eleggibili al Consiglio provinciale.

I Consigli provinciali disciolti continuano ad esercitare le loro

fünfzehn Tagen nach Antragstellung einberuft, so beruft ihn der Präsident der Region²⁶⁾ ein.

Wenn der Präsident der Region²⁷⁾ den Regionalrat nicht innerhalb von fünfzehn Tagen nach Ablauf der im vorhergehenden Absatz vorgeschriebenen Frist einberuft, so erfolgt die Einberufung durch den Regierungskommissar.

²⁸⁾

Art. 33.²⁹⁾ - Die im Art. 49-*bis* Abs. 1 und 2 genannten Auflösungsgründe werden auf den Regionalrat ausgedehnt. Im Falle der Auflösung des Regionalrats werden binnen drei Monaten neue Landtagswahlen abgehalten.

Die Auflösung wird nach den im Art. 49-*bis* vorgesehenen Verfahren verfügt. Mit dem Auflösungsdekret wird zugleich eine dreiköpfige Kommission ernannt, deren Mitglieder unter den zu Landtagsabgeordneten wählbaren Bürgern zu wählen sind; ein Mitglied muss der deutschen Sprachgruppe angehören.

Die aufgelösten Landtage üben bis zur Wahl der neuen

26) Vedi nota n. 14).

27) Vedi nota n. 14).

28) Comma abrogato dal comma 1, lettera o) dell'art. 4 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.

29) Articolo sostituito dal comma 1, lettera r) dell'art. 4 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.

26) Siehe Anmerkung Nr. 14).

27) Siehe Anmerkung Nr. 14).

28) Der Absatz wurde durch den Art. 4 Abs. 1 Buchst. o) des Verfassungsgesetzes vom 31. Jänner 2001, Nr. 2 aufgehoben.

29) Der Artikel wurde durch den Art. 4 Abs. 1 Buchst. r) des Verfassungsgesetzes vom 31. Jänner 2001, Nr. 2 ersetzt.

funzioni sino alla elezione dei nuovi Consigli provinciali.

Art. 34. - Il Consiglio regionale è convocato dal suo Presidente in sessione ordinaria nella prima settimana di ogni semestre e, in sessione straordinaria, a richiesta della Giunta regionale o del Presidente della Regione³⁰⁾, oppure a richiesta di almeno un quinto dei consiglieri in carica, nonché nei casi previsti dal presente Statuto.

Art. 35. - Nelle materie non appartenenti alla competenza della Regione, ma che presentano per essa particolare interesse, il Consiglio regionale può emettere voti e formulare progetti. Gli uni e gli altri sono inviati dal Presidente della Regione³¹⁾ al Governo per la presentazione alle Camere e sono trasmessi in copia al Commissario del Governo.

Art. 36. - La Giunta regionale è composta dal Presidente della Regione, che la presiede, di due vice Presidenti e di assessori effettivi e supplenti.³²⁾

30) Vedi nota n. 14).

31) Vedi nota n. 14).

32) Comma integrato dal comma 1, lettera s) dell'art. 4 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.

Landtage weiterhin ihre Befugnisse aus.

Art. 34. - Der Regionalrat wird vom Präsidenten in der ersten Woche eines jeden Halbjahres zu einer ordentlichen Tagung einberufen; außerordentliche Tagungen beruft er ein: auf Antrag des Regionalausschusses oder des Präsidenten der Region³⁰⁾, auf Antrag von wenigstens einem Fünftel der im Amt befindlichen Regionalratsabgeordneten sowie in den in diesem Statut vorgesehenen Fällen.

Art. 35. - Auf Sachgebieten, die nicht in die Zuständigkeit der Region fallen, die aber für sie von besonderem Interesse sind, kann der Regionalrat Begehrensanträge und Begehrensgesetzentwürfe verabschieden. Beide werden vom Präsidenten der Region³¹⁾ der Regierung zur Vorlage an die Kammern übermittelt und in Abschrift dem Regierungskommissar zugestellt.

Art. 36. - Der Regionalausschuss besteht aus dem Präsidenten der Region, der den Vorsitz führt, aus zwei Vizepräsidenten, aus wirklichen Assessoren und Ersatzassessoren.³²⁾

30) Siehe Anmerkung Nr. 14).

31) Siehe Anmerkung Nr. 14).

32) Der Absatz wurde durch den Art. 4 Abs. 1 Buchst. s) des Verfassungsgesetzes vom 31. Jänner 2001, Nr. 2 ergänzt.

zano elegge tra i suoi componenti il Presidente, due vice Presidenti e i Segretari. I vice Presidenti sono eletti tra i consiglieri appartenenti a gruppi linguistici diversi da quello del Presidente. Il Presidente designa il vice Presidente chiamato a sostituirlo in caso di assenza o impedimento.

Nei primi trenta mesi di attività del Consiglio provinciale di Bolzano il Presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua tedesca; per il successivo periodo il Presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua italiana. Può essere eletto un consigliere appartenente al gruppo linguistico ladino previo assenso, per i rispettivi periodi, della maggioranza dei consiglieri del gruppo linguistico tedesco o italiano.

Art. 49.⁵¹⁾ - Ai Consigli provinciali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 27, 31, 32, 34, 35 e 38.

Art. 49-bis.⁵²⁾ - Il Consiglio provinciale può essere sciolto quando compia atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di

unter seinen Mitgliedern den Präsidenten, zwei Vizepräsidenten und die Sekretäre. Die Vizepräsidenten werden unter den Abgeordneten gewählt, die nicht der Sprachgruppe des Präsidenten angehören. Der Präsident bestimmt den Vizepräsidenten, der ihn bei Abwesenheit oder Verhinderung vertreten soll.

Für die ersten dreißig Monate der Tätigkeit des Südtiroler Landtags wird der Präsident unter den Abgeordneten der deutschen Sprachgruppe gewählt; für den darauf folgenden Zeitraum wird der Präsident unter den Abgeordneten der italienischen Sprachgruppe gewählt. Mit Zustimmung der Mehrheit der Abgeordneten der deutschen bzw. der italienischen Sprachgruppe kann für den jeweiligen Zeitraum ein Abgeordneter der ladinischen Sprachgruppe zum Präsidenten gewählt werden.

Art. 49.⁵¹⁾ - Für die Landtage gelten, soweit anwendbar, die Bestimmungen der Art. 27, 31, 32, 34, 35 und 38.

Art. 49-bis.⁵²⁾ - Der Landtag kann aufgelöst werden, wenn er verfassungswidrige Handlungen oder schwere Gesetzesverletzungen be-

51) Articolo sostituito dal comma 1, lettera bb) dell'art. 4 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2 e, successivamente modificato dal comma 1 dell'art. 2 della legge costituzionale 4 dicembre 2017, n. 1.

52) Articolo inserito dal comma 1, lettera cc) dell'art. 4 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.

51) Der Artikel wurde durch den Art. 4 Abs. 1 Buchst. bb) des Verfassungsgesetzes vom 31. Jänner 2001, Nr. 2 ersetzt und durch den Art. 2 Abs. 1 des Verfassungsgesetzes vom 4. Dezember 2017, Nr. 1 geändert.

52) Der Artikel wurde durch den Art. 4 Abs. 1 Buchst. cc) des Verfassungsgesetzes vom 31. Jänner 2001, Nr. 2 eingefügt.

legge o non sostituisca la Giunta o il suo Presidente che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni.

Il Consiglio provinciale può altresì essere sciolto per ragioni di sicurezza nazionale.

Lo scioglimento è disposto con decreto motivato del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.

Con lo stesso decreto di scioglimento è nominata una commissione di tre membri, scelti tra i cittadini eleggibili al Consiglio provinciale. Per la Provincia di Bolzano la commissione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici che costituiscono la popolazione della provincia stessa. La commissione elegge tra i suoi componenti il Presidente, il quale esercita le attribuzioni del Presidente della Provincia. La commissione indice le elezioni del nuovo Consiglio provinciale entro tre mesi e adotta i provvedimenti di competenza della Giunta provinciale e quelli di carattere improrogabile. Questi ultimi perdono la loro efficacia, ove non siano ratificati

geht oder wenn er den Landesauschuss oder den Landeshauptmann, die solche Handlungen oder Gesetzesverletzungen begangen haben, nicht ersetzt.

Der Landtag kann auch aus Gründen der nationalen Sicherheit aufgelöst werden.

Die Auflösung wird mit begründetem Dekret des Präsidenten der Republik aufgrund eines entsprechenden Beschlusses des Ministerrats und nach Anhörung eines aus Kammerabgeordneten und Senatoren gebildeten Ausschusses verfügt, der gemäß den mit Gesetz der Republik zu bestimmenden Modalitäten errichtet wird und sich mit regionalen Angelegenheiten befasst.

Mit dem Auflösungsdekret wird zugleich eine dreiköpfige Kommission ernannt, deren Mitglieder unter den zum Landtagsabgeordneten wählbaren Bürgern zu wählen sind. Für die Provinz Bozen muss die Zusammensetzung der Kommission im Verhältnis zur Stärke der Sprachgruppen stehen, welche die Bevölkerung dieser Provinz bilden. Die Kommission wählt unter ihren Mitgliedern den Präsidenten, der die Befugnisse des Landeshauptmanns ausübt. Die Kommission schreibt innerhalb dreier Monate die Wahlen zum neuen Landtag aus und trifft die in die Zuständigkeit des Landesauschusses fallenden Maßnahmen sowie die unaufschiebbaren Maßnahmen. Letztere verlieren ihre Wirksamkeit, wenn sie

dal Consiglio provinciale entro un mese dalla sua convocazione.

Il nuovo Consiglio provinciale è convocato dalla commissione entro venti giorni dalle elezioni.

Lo scioglimento del Consiglio provinciale non comporta lo scioglimento del Consiglio regionale. I componenti del Consiglio provinciale disciolto continuano ad esercitare le funzioni di consigliere regionale fino alla elezione del nuovo Consiglio provinciale.

Con decreto motivato del Presidente della Repubblica e con l'osservanza delle forme di cui al terzo comma è disposta la rimozione del Presidente della Provincia, se eletto a suffragio universale e diretto, che abbia compiuto atti contrari alla Costituzione o reiterate e gravi violazioni di legge. La rimozione può altresì essere disposta per ragioni di sicurezza nazionale.

Art. 50.⁵³⁾ - La Giunta provinciale di Trento è composta del Presidente, del vice Presidente e degli assessori. La Giunta provinciale di Bolzano è composta del Presidente, di due o di tre vice Presidenti e degli assessori. La Giunta provinciale di Bolzano è composta di tre vice Presidenti, di

vom Landtag nicht innerhalb eines Monats nach seiner Einberufung bestätigt werden.

Der neue Landtag wird von der Kommission binnen zwanzig Tagen nach den Wahlen einberufen.

Die Auflösung des Landtags zieht nicht die Auflösung des Regionalrats nach sich. Die Mitglieder des aufgelösten Landtags üben bis zur Wahl des neuen Landtags weiterhin ihre Befugnisse als Regionalratsabgeordnete aus.

Mit begründetem Dekret des Präsidenten der Republik und unter Beachtung der im Abs. 3 vorgesehenen Verfahrenseinzelheiten wird die Absetzung des in allgemeiner direkter Wahl gewählten Landeshauptmanns verfügt, wenn er verfassungswidrige Handlungen oder wiederholt schwere Gesetzesverletzungen begangen hat. Die Absetzung kann auch aus Gründen der nationalen Sicherheit verfügt werden.

Art. 50.⁵³⁾ - Der Landesausschuss des Trentino besteht aus dem Landeshauptmann, dem Landeshauptmannstellvertreter und den Landesräten. Der Landesausschuss von Südtirol besteht aus dem Landeshauptmann, aus zwei oder drei Landeshauptmannstellvertretern und aus den Landesräten. Der

53) Articolo sostituito dal comma 1, lettera dd) dell'art. 4 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.

53) Der Artikel wurde durch den Art. 4 Abs. 1 Buchst. dd) des Verfassungsgesetzes vom 31. Jänner 2001, Nr. 2 ersetzt.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 febbraio 1973 , n. 49

Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige: organi della regione e delle province di Trento e Bolzano e funzioni regionali.

Vigente al : 2-3-2023

TITOLO I

ORGANI DELLA REGIONE E DELLE PROVINCE

DI TRENTO E DI BOLZANO

Art. 7.

((**COMMA ABROGATO DAL [D.LGS. 18 DICEMBRE 2002, N. 309](#)**))

((**COMMA ABROGATO DAL [D.LGS. 18 DICEMBRE 2002, N. 309](#)**))

Il progetto di legge, previsto dall'art. 35 dello statuto, costituisce esercizio di iniziativa legislativa ai sensi dello art. 71 della Costituzione.

LEGGE 10 febbraio 1953 , n. 62

Costituzione e funzionamento degli organi regionali.

Vigente al : 1-3-2023

CAPO II.

CONTROLLI

SULL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE

Art. 52.

(Commissione parlamentare per le questioni regionali)

La Commissione parlamentare per le questioni regionali prevista dall'[art. 126, quarto comma, della Costituzione](#), e' composta di quindici deputati e quindici senatori designati dalle due Camere con criteri di proporzionalita'. Essi rimangono in carica per la durata delle legislature delle rispettive Camere.

La Commissione elegge nel proprio seno un presidente, due vicepresidenti e due segretari.

((La Commissione puo' svolgere attivita' conoscitiva e puo' altresì procedere, secondo modalita' definite da un regolamento interno, alla consultazione di rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, della Conferenza delle regioni e delle province autonome e delle associazioni di enti locali, nonche' di rappresentanti dei singoli enti territoriali)).

Per l'espletamento dei suoi compiti la Commissione fruisce di personale, ivi comprese eventuali collaborazioni esterne, locali e strumenti operativi, messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa fra loro.

AGGIORNAMENTO (2)

La [L. 28 ottobre 1970, n. 775](#) ha disposto (con l'art. 32, comma 1) che "Il numero dei componenti della commissione parlamentare per le

questioni regionali di cui all'[articolo 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62](#), e' aumentato a venti deputati e venti senatori".

LEGGE 28 ottobre 1970 , n. 775

Modifiche ed integrazioni alla legge 18 marzo 1968, n. 249.

Vigente al : 2-3-2023

Art. 32.

Il numero dei componenti della commissione parlamentare per le questioni regionali di cui all'[articolo 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62](#), e' aumentato a venti deputati e venti senatori.

DECRETO-LEGGE 6 luglio 2012 , n. 95

Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini **((nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario))**. (12G0117)

Vigente al : 2-3-2023

Titolo IV

Razionalizzazione e riduzione della spesa degli enti
territoriali

Art. 18.

Istituzione delle Citta' metropolitane e soppressione delle province
del relativo territorio

1. A garanzia dell'efficace ed efficiente svolgimento delle funzioni amministrative, in attuazione degli [articoli 114 e 117, secondo comma, lettera p\), della Costituzione](#), le Province di Roma, Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria sono soppresse, con contestuale istituzione delle relative citta' metropolitane, il 1° gennaio 2014, ovvero precedentemente, alla data della cessazione o dello scioglimento del consiglio provinciale, ovvero della scadenza dell'incarico del commissario eventualmente nominato ai sensi delle vigenti disposizioni di cui al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), qualora abbiano luogo entro il 31 dicembre 2013. Sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli 22 e 23 del citato testo unico di cui al [decreto legislativo n. 267 del 2000, nonche' agli articoli 23 e 24, commi 9 e 10, della legge 5 maggio 2009, n. 42](#), e successive modificazioni.

2. Il territorio della citta' metropolitana coincide con quello della provincia contestualmente soppressa ai sensi del comma 1, fermo

restando il potere dei comuni interessati di deliberare, con atto del consiglio, l'adesione alla citta' metropolitana o, in alternativa, a una provincia limitrofa ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione. Le citta' metropolitane conseguono gli obiettivi del patto di stabilita' interno attribuiti alle province soppresse.

2-bis. Lo statuto della citta' metropolitana puo' prevedere, su proposta del comune capoluogo deliberata dal consiglio secondo la procedura di cui all'articolo 6, comma 4, del testo unico di cui al [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), una articolazione del territorio del comune capoluogo medesimo in piu' comuni. In tale caso sulla proposta complessiva di statuto, previa acquisizione del parere della regione da esprimere entro novanta giorni, e' indetto un referendum tra tutti i cittadini della citta' metropolitana da effettuare entro centottanta giorni dalla sua approvazione sulla base delle relative leggi regionali. Il referendum e' senza quorum di validita' se il parere della regione e' favorevole o in mancanza di parere. In caso di parere regionale negativo il quorum di validita' e' del 30 per cento degli aventi diritto. Se l'esito del referendum e' favorevole, entro i successivi novanta giorni, e in conformita' con il suo esito, le regioni provvedono con proprie leggi alla revisione delle circoscrizioni territoriali dei comuni che fanno parte della citta' metropolitana. Nel caso di cui al presente comma il capoluogo di regione diventa la citta' metropolitana che comprende nel proprio territorio il comune capoluogo di regione.

3. Sono organi della citta' metropolitana il consiglio metropolitano ed il sindaco metropolitano, il quale puo' nominare un vicesindaco ed attribuire deleghe a singoli consiglieri. Gli organi di cui al primo periodo del presente comma durano in carica secondo la disciplina di cui agli articoli 51, comma 1, 52 e 53 del citato testo unico di cui al [decreto legislativo n. 267 del 2000](#). Se il sindaco del comune capoluogo e' di diritto il sindaco metropolitano, non trovano applicazione agli organi della citta' metropolitana i citati articoli 52 e 53 e, in caso di cessazione dalla carica di sindaco del comune capoluogo, le funzioni del sindaco metropolitano sono svolte, sino all'elezione del nuovo sindaco del comune capoluogo, dal vicesindaco nominato ai sensi del primo periodo del presente comma, ovvero, in mancanza, dal consigliere metropolitano piu' anziano.

3-bis. Alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e' istituita, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, la Conferenza metropolitana della quale fanno parte i sindaci dei comuni del territorio di cui al comma 2 nonche' il presidente della provincia, con il compito di elaborare e deliberare lo statuto della citta' metropolitana entro il novantesimo giorno antecedente alla scadenza del mandato del presidente della provincia o del commissario, ove anteriore al 2014, ovvero, nel caso di scadenza del mandato del presidente successiva al 1° gennaio 2014, entro il 31 ottobre 2013. La deliberazione di cui al primo periodo e'

adottata a maggioranza dei due terzi dei componenti della Conferenza e, comunque, con il voto favorevole del sindaco del comune capoluogo e del presidente della provincia. Lo statuto di cui al presente comma resta in vigore fino all'approvazione dello statuto definitivo di cui al comma 9.

3-ter. In caso di mancata approvazione dello statuto entro il termine di cui al comma 3-bis, il sindaco metropolitano e' di diritto il sindaco del comune capoluogo, fino alla data di approvazione dello statuto definitivo della citta' metropolitana nel caso in cui lo stesso preveda l'elezione del sindaco secondo le modalita' di cui al comma 4, lettere b) e c), e comunque, fino alla data di cessazione del suo mandato.

3-quater. La conferenza di cui al comma 3-bis cessa di esistere alla data di approvazione dello statuto della citta' metropolitana o, in mancanza, il 1° novembre 2013.

4. Fermo restando che trova comunque applicazione la disciplina di cui all'articolo 51, commi 2 e 3, del citato testo unico, lo statuto della citta' metropolitana di cui al comma 3-bis e lo statuto definitivo di cui al comma 9 possono stabilire che il sindaco metropolitano:

a) sia di diritto il sindaco del comune capoluogo;

b) sia eletto secondo le modalita' stabilite per l'elezione del presidente della provincia;

c) nel caso in cui lo statuto contenga la previsione di cui al comma 2-bis, sia eletto a suffragio universale e diretto, secondo il sistema previsto dagli articoli 74 e 75 del citato testo unico di cui al [decreto legislativo n. 267 del 2000](#), nel testo vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto; il richiamo di cui al comma 1 del citato articolo 75 alle disposizioni di cui alla [legge 8 marzo 1951, n. 122](#), e' da intendersi al testo vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. Il consiglio metropolitano e' composto da:

a) sedici consiglieri nelle citta' metropolitane con popolazione residente superiore a 3.000.000 di abitanti;

b) dodici consiglieri nelle citta' metropolitane con popolazione residente superiore a 800.000 e inferiore o pari a 3.000.000 di abitanti;

c) dieci consiglieri nelle altre citta' metropolitane.

6. I componenti del consiglio metropolitano sono eletti tra i sindaci e i consiglieri comunali dei comuni ricompresi nel territorio della citta' metropolitana, da un collegio formato dai medesimi. L'elezione e' effettuata, nei casi di cui al comma 4, lettera b), secondo le modalita' stabilite per l'elezione del consiglio provinciale e, nei casi di cui al medesimo comma 4, lettera c), secondo il sistema previsto dall'articolo 75 del citato testo unico di cui al [decreto legislativo n. 267 del 2000](#) nel testo vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il richiamo di cui al comma 1 del citato articolo 75 alle disposizioni di cui alla [legge 8](#)

[marzo 1951, n. 122](#), e' da intendersi al testo vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto. L'elezione del consiglio metropolitano ha luogo entro quarantacinque giorni dalla proclamazione del sindaco del comune capoluogo o, nel caso di cui al comma 4, lettera b), contestualmente alla sua elezione. Entro quindici giorni dalla proclamazione dei consiglieri della citta' metropolitana, il sindaco metropolitano convoca il consiglio metropolitano per il suo insediamento.

7. Alla citta' metropolitana sono attribuite:

a) le funzioni fondamentali delle province;

b) le seguenti funzioni fondamentali:

1) pianificazione territoriale generale e delle reti infrastrutturali;

2) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, nonche' organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano;

3) mobilita' e viabilita';

4) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale.

7-bis. Restano ferme le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'[articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione](#), e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione.

8. Alla citta' metropolitana spettano:

a) il patrimonio e le risorse umane e strumentali della provincia soppressa, a cui ciascuna citta' metropolitana succede a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi;

b) le risorse finanziarie di cui agli [articoli 23 e 24 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68](#); il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al citato articolo 24 e' adottato entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, ferme restando le risorse finanziarie e i beni trasferiti ai sensi del comma 8 dell'articolo 17 del presente decreto e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio statale.

9. Lo statuto definitivo della citta' metropolitana e' adottato dal consiglio metropolitano a maggioranza assoluta entro sei mesi dalla prima convocazione, previo parere dei comuni da esprimere entro tre mesi dalla proposta di statuto. Lo statuto di cui al comma 3-bis nonche' lo statuto definitivo della citta' metropolitana:

a) regola l'organizzazione interna e le modalita' di funzionamento degli organi e di assunzione delle decisioni;

b) regola le forme di indirizzo e di coordinamento dell'azione complessiva di governo del territorio metropolitano;

c) disciplina i rapporti fra i comuni facenti parte della citta' metropolitana e le modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni metropolitane, prevedendo le modalita' con le quali la citta' metropolitana puo' conferire ai comuni ricompresi nel suo territorio o alle loro forme associative, anche in forma

differenziata per determinate aree territoriali, proprie funzioni, con il contestuale trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per il loro svolgimento;

d) prevede le modalita' con le quali i comuni facenti parte della citta' metropolitana e le loro forme associative possono conferire proprie funzioni alla medesima con il contestuale trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per il loro svolgimento;

e) puo' regolare le modalita' in base alle quali i comuni non ricompresi nel territorio metropolitano possono istituire accordi con la citta' metropolitana.

10. La titolarita' delle cariche di consigliere metropolitano, sindaco metropolitano e vicesindaco e' a titolo esclusivamente onorifico e non comporta la spettanza di alcuna forma di remunerazione, indennita' di funzione o gettoni di presenza.

11. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative ai comuni di cui al citato testo unico di cui al [decreto legislativo n. 267 del 2000](#), e successive modificazioni, ed all'[articolo 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131](#). Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nel rispetto degli statuti speciali, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni di cui al presente articolo, che costituiscono principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica.

11-bis. Lo Stato e le regioni, ciascuno per le proprie competenze, attribuiscono ulteriori funzioni alle citta' metropolitane in attuazione dei principi di sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza di cui al primo comma dell'articolo 118 della Costituzione.

(6) ((11))

AGGIORNAMENTO (6)

La [L. 24 dicembre 2012, n. 228](#), ha disposto (con l'art. 1, comma 115) che l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo e' sospesa fino al 31 dicembre 2013.

AGGIORNAMENTO (11)

La Corte Costituzionale, con sentenza 3 - 19 luglio 2013, n. 220 (in G.U. 1a s.s. 24/7/2013, n. 30), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo.



Sei in: [Home](#) » [L'istituzione](#) » [Il Regolamento del Senato](#) » [Capo vi](#) » [Articolo 39](#)

Il Senato nel sistema bicamerale

La Costituzione

Il Regolamento del Senato

L'anagrafe patrimoniale

La legge sul trattamento economico dei parlamentari

Il regolamento per la verifica dei poteri

Circolari del Presidente

Il regolamento di amministrazione e contabilità

Il bilancio interno del Senato

Il regolamento dei concorsi

Redazione dei testi legislativi

Disciplinare trasmissioni radiotelevisive

Il Regolamento del Senato

Capo VI

Delle Commissioni permanenti e delle Commissioni speciali e bicamerali

[21](#) | [22](#) | [23](#) | [24](#) | [25](#) | [26](#) | [27](#) | [28](#) | [29](#) | [30](#) | [31](#) | [32](#) | [33](#) | [34](#) | [35](#) | [36](#) | [37](#) | [38](#) | [39](#) | [40](#) | [41](#) | [42](#) | [43](#) | [44](#) | [45](#) | [46](#) | [47](#) | [48](#) | [48-bis](#) | [49](#) | [50](#) | [51](#) |

| [Elenco Completo](#) |

Articolo 39

Procedura per la espressione dei pareri.

1. La Commissione incaricata di esprimere il parere dovrà comunicarlo entro un termine non superiore a quindici giorni, o otto per i disegni di legge dichiarati urgenti, salvo la facoltà del Presidente del Senato, apprezzate le circostanze, di fissare un termine ridotto.
2. Se detti termini decorrono senza che la Commissione faccia conoscere il proprio parere, si intende che essa non reputa di doverne esprimere alcuno, a meno che, su richiesta del Presidente dell'organo consultato, sia stata concessa dalla Commissione competente per materia una proroga del termine, per un tempo che non può essere superiore a quello del termine originario.
3. Il parere è di norma espresso per iscritto. In casi di urgenza o quando comunque se ne manifesti l'opportunità, il parere può essere comunicato alla Commissione competente mediante intervento personale del Presidente della Commissione consultata o di un membro di essa da lui delegato.
4. La Commissione consultata può chiedere che il parere scritto sia stampato in allegato alla relazione che la Commissione competente presenta all'Assemblea.

Versione per la stampa

Indice

[Capo I](#)
[Disposizioni preliminari](#)
[Capo II](#)
[Costituzione dell'Ufficio di Presidenza](#)
[Capo III](#)
[Delle attribuzioni della Presidenza](#)
[Capo IV](#)
[Dei Gruppi parlamentari](#)
[Capo V](#)
[Della Giunta per il Regolamento, della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, della Commissione per la biblioteca e per l'archivio storico e del Comitato per la legislazione](#)
[Capo VI](#)
[Delle Commissioni permanenti e delle Commissioni speciali e bicamerali](#)
[Capo VII](#)
[Della convocazione del Senato, della organizzazione dei lavori e delle sedute dell'Assemblea](#)
[Capo VIII](#)
[Delle sedute comuni delle due Camere](#)
[Capo IX](#)
[Dell'ordine delle sedute, della polizia del Senato e delle tribune](#)
[Capo X](#)
[Della presentazione e trasmissione dei disegni di legge](#)
[Capo XI](#)
[Delle dichiarazioni di urgenza e dei procedimenti con termini abbreviati](#)
[Capo XII](#)
[Della discussione](#)
[Capo XIII](#)
[Delle deliberazioni del Senato e dei modi di votazione - Votazione finale dei disegni di legge](#)
[Capo XIV](#)
[Dei disegni di legge costituzionale](#)
[Capo XV](#)
[Della procedura di esame dei bilanci e del controllo finanziario, economico ed amministrativo](#)
[Capo XVI](#)
[Delle domande di autorizzazione a procedere e della verifica dei poteri](#)
[Capo XVII](#)

Questo sito fa uso di cookie, anche di terze parti. Continuando la navigazione se ne accetta l'utilizzo. Per maggiori informazioni sulle caratteristiche e sulle modalità di disattivazione dei cookie si veda l'informativa estesa. **Chiudi**

Di alcuni procedimenti speciali

Capo XVIII
Delle procedure di collegamento con l'Unione europea e con organismi internazionali
Capo XIX
Delle interrogazioni, interpellanze e mozioni
Capo XX
Delle inchieste parlamentari
Capo XXI
Delle deputazioni
Capo XXII
Del bilancio e del conto consuntivo del Senato
Capo XXIII
Degli uffici del Senato
Capo XXIV
Della approvazione e della revisione del Regolamento



**Senato
della Repubblica**

Legislature

precedenti

WebTv Senato

YouTube

Twitter

Presidente del Senato

HOME

I PRESIDENTI DEL
SENATO DAL 1948

La Camera dei deputati

HOME

DEPUTATI E ORGANI

LAVORI

DOCUMENTI

COMUNICAZIONE

CONOSCERE LA
CAMERA

EUROPA

INTERNAZIONALE

Parlamento

HOME

PARLAMENTO IN
SEDUTA COMUNE

ORGANISMI
BICAMERALI

RAPPORTI

INTERNAZIONALI

POLO BIBLIOTECARIO

PARLAMENTARE

Altri collegamenti

PRESIDENZA DELLA
REPUBBLICA

PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO

CORTE

COSTITUZIONALE

NORMATTIVA: IL

PORTALE DELLA

LEGGE VIGENTE

Senato della Repubblica



[privacy](#) [guida al sito](#) [avviso legale](#) [accessibilità](#) [cookie](#)

[FAQ](#)





L'Istituzione [Senatori](#) [Lavori](#) [Leggi e Documenti](#) [Attualità](#) [Relazioni con i cittadini](#)



Sei in: [Home](#) » [L'istituzione](#) » [Il Regolamento del Senato](#) » [Capo vi](#) » [Articolo 40 \(1\)](#)

[Versione per la stampa](#)

Il Senato nel sistema bicamerale

La Costituzione

Il Regolamento del Senato

L'anagrafe patrimoniale

La legge sul trattamento economico dei parlamentari

Il regolamento per la verifica dei poteri

Circolari del Presidente

Il regolamento di amministrazione e contabilità

Il bilancio interno del Senato

Il regolamento dei concorsi

Redazione dei testi legislativi

Disciplinare trasmissioni radiotelevisive

Il Regolamento del Senato

Capo VI

Delle Commissioni permanenti e delle Commissioni speciali e bicamerali

[21](#) | [22](#) | [23](#) | [24](#) | [25](#) | [26](#) | [27](#) | [28](#) | [29](#) | [30](#) | [31](#) | [32](#) | [33](#) | [34](#) | [35](#) | [36](#) | [37](#) | [38](#) | [39](#) | [40](#) | [41](#) | [42](#) | [43](#) | [44](#) | [45](#) | [46](#) | [47](#) | [48](#) | [48-bis](#) | [49](#) | [50](#) | [51](#) |

| [Elenco Completo](#) |

Articolo 40 (1)

Pareri obbligatori.

1. Sono assegnati alla 4ª Commissione permanente, per il parere, i disegni di legge di cui all'articolo 23, comma 3, deferiti ad altre Commissioni, nonché i disegni di legge che disciplinano le procedure di adeguamento dell'ordinamento interno alla normativa dell'Unione europea.
 2. Sono assegnati alla 1ª Commissione permanente, per il parere, i disegni di legge deferiti ad altre Commissioni che presentino aspetti rilevanti in materia costituzionale o che attengano alla organizzazione della Pubblica Amministrazione.
 3. Sono assegnati per il parere alla 5ª Commissione permanente i disegni di legge deferiti ad altre Commissioni che comportino nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate o che contengano disposizioni rilevanti ai fini delle direttive e delle previsioni del programma di sviluppo economico.
 4. Sono assegnati alla 2ª Commissione permanente, per il parere, i disegni di legge deferiti ad altre Commissioni che contengano disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative.
 5. Quando la 5ª Commissione permanente esprime parere scritto contrario all'approvazione di un disegno di legge che importi nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate e che sia stato assegnato in sede deliberante o redigente ad altra Commissione, motivando la sua opposizione con la insufficienza delle corrispettive quantificazioni o della copertura finanziaria, secondo le prescrizioni dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione e delle vigenti disposizioni legislative, il disegno di legge è rimesso all'Assemblea qualora la Commissione competente per materia non si uniformi al suddetto parere.
 6. Gli stessi effetti produce il parere scritto contrario espresso dalla 1ª Commissione permanente nelle ipotesi di cui al comma 2 del presente articolo, nonché il parere contrario della 4ª Commissione permanente nelle ipotesi di cui al comma 1, qualora la Commissione competente per materia non si uniformi al suddetto parere.
- 6-bis.* Fermo restando quanto previsto al comma 3, ad eccezione dei disegni di legge esaminati ai sensi dell'articolo 126-bis, il parere alla 5ª Commissione permanente è richiesto per i soli emendamenti approvati. In assenza di tale parere, l'incarico di riferire all'Assemblea non può essere conferito al relatore prima del decorso di quindici giorni dalla richiesta, salva la facoltà del Presidente del Senato, apprezzate le circostanze, di fissare un termine diverso. Ove la 5ª Commissione delibere di richiedere al Governo la relazione tecnica sulla quantificazione degli oneri finanziari recati dagli emendamenti, di cui all'articolo 76-bis, comma 3, il Governo trasmette la relazione tecnica entro il termine di cinque giorni. La mancata trasmissione della relazione entro tale termine non può determinare presunzioni di onerosità finanziaria degli emendamenti. Ove la 5ª Commissione permanente abbia espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione, o parere favorevole condizionatamente, ai sensi dello stesso articolo 81, a modificazioni specificamente formulate, la Commissione competente per materia pone in votazione le modifiche richieste. In caso di esame in sede redigente o deliberante, il disegno di legge è rimesso all'Assemblea qualora la Commissione competente per materia non si uniformi al suddetto parere. In

Indice

[Capo I](#)
[Disposizioni preliminari](#)
[Capo II](#)
[Costituzione dell'Ufficio di Presidenza](#)
[Capo III](#)
[Delle attribuzioni della Presidenza](#)
[Capo IV](#)
[Dei Gruppi parlamentari](#)
[Capo V](#)
[Della Giunta per il Regolamento, della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, della Commissione per la biblioteca e per l'archivio storico e del Comitato per la legislazione](#)
[Capo VI](#)
[Delle Commissioni permanenti e delle Commissioni speciali e bicamerali](#)
[Capo VII](#)
[Della convocazione del Senato, della organizzazione dei lavori e delle sedute dell'Assemblea](#)
[Capo VIII](#)
[Delle sedute comuni delle due Camere](#)
[Capo IX](#)
[Dell'ordine delle sedute, della polizia del Senato e delle tribune](#)
[Capo X](#)
[Della presentazione e trasmissione dei disegni di legge](#)
[Capo XI](#)
[Delle dichiarazioni di urgenza e dei procedimenti con termini abbreviati](#)
[Capo XII](#)
[Della discussione](#)
[Capo XIII](#)
[Delle deliberazioni del Senato e dei modi di votazione - Votazione finale dei disegni di legge](#)
[Capo XIV](#)
[Dei disegni di legge costituzionale](#)
[Capo XV](#)
[Della procedura di esame dei bilanci e del controllo finanziario, economico ed amministrativo](#)
[Capo XVI](#)
[Delle domande di autorizzazione a procedere e della verifica dei poteri](#)
[Capo XVII](#)
[Di alcuni procedimenti speciali](#)

caso di esame in sede referente, qualora la Commissione non abbia adeguato il testo del disegno di legge alle condizioni formulate nel parere, deve indicarne le ragioni nella relazione all'Assemblea.

6-ter. Fermo restando quanto previsto al comma 2, il parere alla 1ª Commissione permanente è richiesto per i soli emendamenti approvati. In caso di esame in sede deliberante, ove la 1ª Commissione permanente abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionatamente a modificazioni specificamente formulate, la Commissione competente per materia pone in votazione le modifiche richieste; qualora la Commissione competente non si unifichi al suddetto parere il disegno di legge è rimesso all'Assemblea. In caso di esame in sede referente, qualora la Commissione non abbia adeguato il testo del disegno di legge alle condizioni formulate nel parere, deve indicarne le ragioni nella relazione all'Assemblea.

7. Fatte salve le disposizioni contenute nel comma 10, i pareri di cui al presente articolo sono espressi nei termini e con le modalità stabiliti nell'articolo 39 e sono stampati in allegato alla relazione che la Commissione competente presenta all'Assemblea. La relazione deve motivare l'eventuale mancato recepimento dei suddetti pareri.

8. La verifica della idoneità della copertura finanziaria, ai fini dell'espressione del parere di cui al comma 5, deve riferirsi alla quantificazione degli oneri recati da ciascuna disposizione e agli oneri ricadenti su ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale in vigore.

9. I disegni di legge che contengano disposizioni nelle materie indicate dall'articolo 117 della Costituzione e in quelle previste dagli statuti speciali delle Regioni adottati con leggi costituzionali, o che riguardino l'attività legislativa o amministrativa delle Regioni, sono trasmessi anche alla Commissione parlamentare per le questioni regionali. Ove quest'ultima, nei termini di cui all'articolo 39, esprima il proprio parere, questo è allegato alla relazione che la Commissione competente presenta all'Assemblea.

10. Ai fini della espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti 1ª, 4ª e 5ª, tutti i termini stabiliti nell'articolo 39 decorrono dalla data in cui il parere viene richiesto dalla Commissione competente per materia.

11. Ove siano trasmessi per il parere alla 5ª Commissione permanente disegni di legge ed emendamenti che prevedano l'utilizzo di stanziamenti di bilancio, ivi inclusi gli accantonamenti iscritti nei fondi speciali, per finalità difformi da quelle stabilite nella legge di bilancio, è facoltà della medesima 5ª Commissione permanente chiedere, alle Commissioni competenti nella materia di cui allo stanziamento di bilancio o all'accantonamento, un parere in ordine al richiamato utilizzo difforme.

12. Le Commissioni competenti per materia sono tenute ad inviare alla 5ª Commissione permanente, in ordine ai disegni di legge ed agli emendamenti sui quali è richiesto il parere di questa, tutti gli elementi da esse acquisiti, utili alla verifica della quantificazione degli oneri, ivi inclusa la relazione tecnica di cui all'articolo 76-bis, comma 3, ove richiesta.

(1) Articolo modificato dal Senato il 22 e il 30 novembre 1988, il 6 febbraio 2003, il 20 dicembre 2017 nonché, da ultimo, il 27 luglio 2022.

[Capo XVIII](#)
[Delle procedure di collegamento con l'Unione europea e con organismi internazionali](#)
[Capo XIX](#)
[Delle interrogazioni, interpellanze e mozioni](#)
[Capo XX](#)
[Delle inchieste parlamentari](#)
[Capo XXI](#)
[Delle deputazioni](#)
[Capo XXII](#)
[Del bilancio e del conto consuntivo del Senato](#)
[Capo XXIII](#)
[Degli uffici del Senato](#)
[Capo XXIV](#)
[Della approvazione e della revisione del Regolamento](#)



Legislature precedenti
WebTv Senato
YouTube
Twitter

Presidente del Senato

HOME
 I PRESIDENTI DEL SENATO DAL 1948

La Camera dei deputati

HOME
 DEPUTATI E ORGANI
 LAVORI
 DOCUMENTI
 COMUNICAZIONE
 CONOSCERE LA CAMERA
 EUROPA
 INTERNAZIONALE

Parlamento

HOME
 PARLAMENTO IN SEDUTA COMUNE
 ORGANISMI BICAMERALI
 RAPPORTI INTERNAZIONALI
 POLO BIBLIOTECARIO PARLAMENTARE

Altri collegamenti

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
 CORTE COSTITUZIONALE
 NORMATTIVA: IL PORTALE DELLA LEGGE VIGENTE



Sei in: [Home](#) » [L'istituzione](#) » [Il Regolamento del Senato](#) » [Capo XV](#) » [Articolo 125-bis \(1\)](#)

[Versione per la stampa](#)

[Il Senato nel sistema bicamerale](#)

[La Costituzione](#)

[Il Regolamento del Senato](#)

[L'anagrafe patrimoniale](#)

[La legge sul trattamento economico dei parlamentari](#)

[Il regolamento per la verifica dei poteri](#)

[Circolari del Presidente](#)

[Il regolamento di amministrazione e contabilità](#)

[Il bilancio interno del Senato](#)

[Il regolamento dei concorsi](#)

[Redazione dei testi legislativi](#)

[Disciplinare trasmissioni radiotelevisive](#)

Il Regolamento del Senato

Capo XV

Della procedura di esame dei bilanci e del controllo finanziario, economico ed amministrativo

[125](#) | [125-bis](#) | [126](#) | [126-bis](#) | [127](#) | [128](#) | [129](#) | [130](#) | [131](#) | [132](#) | [133](#) | [134](#) |

| [Elenco Completo](#) |

Articolo 125-bis ⁽¹⁾

Esame del documento di economia e finanza.

1. Il documento di economia e finanza è deferito alla 5ª Commissione permanente, per l'esame, ed alle altre Commissioni permanenti per il parere. Il documento è altresì deferito alla Commissione parlamentare per le questioni regionali, per eventuali osservazioni. I pareri e le osservazioni sono espressi entro i termini stabiliti dal Presidente.

2. La 5ª Commissione permanente riferisce con apposita relazione all'Assemblea entro venti giorni dal deferimento, salvi i più brevi termini stabiliti dal Presidente. È sempre ammessa la presentazione di relazioni di minoranza.

3. Prima che abbia inizio l'esame del documento, la 5ª Commissione permanente può essere autorizzata dal Presidente del Senato a procedere, anche congiuntamente con la corrispondente Commissione permanente della Camera dei deputati, all'acquisizione di elementi informativi in ordine ai criteri di impostazione del documento stesso. A tal fine sottopone al Presidente del Senato il programma delle audizioni.

4. La discussione del documento in Assemblea è organizzata dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari a norma dell'articolo 55, comma 5. Essa deve comunque concludersi entro trenta giorni dal deferimento con la votazione di una proposta di risoluzione; a fronte di più proposte, si vota per prima quella accettata dal Governo, alla quale ciascun Senatore può proporre emendamenti.

(1) Articolo aggiuntivo approvato dal Senato il 31 luglio 1985 e modificato il 30 novembre 1988, il 6 febbraio 2003 nonché, da ultimo, il 20 dicembre 2017.

Indice

[Capo I](#)
[Disposizioni preliminari](#)
[Capo II](#)
[Costituzione dell'Ufficio di Presidenza](#)
[Capo III](#)
[Delle attribuzioni della Presidenza](#)
[Capo IV](#)
[Dei Gruppi parlamentari](#)
[Capo V](#)
[Della Giunta per il Regolamento, della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, della Commissione per la biblioteca e per l'archivio storico e del Comitato per la legislazione](#)
[Capo VI](#)
[Delle Commissioni permanenti e delle Commissioni speciali e bicamerali](#)
[Capo VII](#)
[Della convocazione del Senato, della organizzazione dei lavori e delle sedute dell'Assemblea](#)
[Capo VIII](#)
[Delle sedute comuni delle due Camere](#)
[Capo IX](#)
[Dell'ordine delle sedute, della polizia del Senato e delle tribune](#)
[Capo X](#)
[Della presentazione e trasmissione dei disegni di legge](#)
[Capo XI](#)
[Delle dichiarazioni di urgenza e dei procedimenti con termini abbreviati](#)
[Capo XII](#)
[Della discussione](#)
[Capo XIII](#)
[Delle deliberazioni del Senato e dei modi di votazione - Votazione finale dei disegni di legge](#)
[Capo XIV](#)
[Dei disegni di legge costituzionale](#)
[Capo XV](#)
[Della procedura di esame dei bilanci e del controllo finanziario, economico ed amministrativo](#)
[Capo XVI](#)
[Delle domande di autorizzazione a procedere e della verifica dei poteri](#)
[Capo XVII](#)

Capo XVIII
Delle procedure di collegamento con l'Unione europea e con organismi internazionali
Capo XIX
Delle interrogazioni, interpellanze e mozioni
Capo XX
Delle inchieste parlamentari
Capo XXI
Delle deputazioni
Capo XXII
Del bilancio e del conto consuntivo del Senato
Capo XXIII
Degli uffici del Senato
Capo XXIV
Della approvazione e della revisione del Regolamento



**Senato
della Repubblica**

Legislature

precedenti

WebTv Senato

YouTube

Twitter

Presidente del Senato

HOME
I PRESIDENTI DEL
SENATO DAL 1948

La Camera dei deputati

HOME
DEPUTATI E ORGANI
LAVORI
DOCUMENTI
COMUNICAZIONE
CONOSCERE LA
CAMERA
EUROPA
INTERNAZIONALE

Parlamento

HOME
PARLAMENTO IN
SEDUTA COMUNE
ORGANISMI
BICAMERALI
RAPPORTI
INTERNAZIONALI
POLO BIBLIOTECARIO
PARLAMENTARE

Altri collegamenti

PRESIDENZA DELLA
REPUBBLICA
PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO
CORTE
COSTITUZIONALE
NORMATTIVA: IL
PORTALE DELLA
LEGGE VIGENTE

Senato della Repubblica



[privacy](#) [guida al sito](#) [avviso legale](#) [accessibilità](#) [cookie](#)

[FAQ](#)





Sei in: [Home](#) » [L'istituzione](#) » [Il Regolamento del Senato](#) » [Capo xvii](#) » [Art. 138-bis \(1\)](#)

[Versione per la stampa](#)

Indice

[Capo I](#)
[Disposizioni preliminari](#)
[Capo II](#)
[Costituzione dell'Ufficio di Presidenza](#)
[Capo III](#)
[Delle attribuzioni della Presidenza](#)
[Capo IV](#)
[Dei Gruppi parlamentari](#)
[Capo V](#)
[Della Giunta per il Regolamento, della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, della Commissione per la biblioteca e per l'archivio storico e del Comitato per la legislazione](#)
[Capo VI](#)
[Delle Commissioni permanenti e delle Commissioni speciali e bicamerali](#)
[Capo VII](#)
[Della convocazione del Senato, della organizzazione dei lavori e delle sedute dell'Assemblea](#)
[Capo VIII](#)
[Delle sedute comuni delle due Camere](#)
[Capo IX](#)
[Dell'ordine delle sedute, della polizia del Senato e delle tribune](#)
[Capo X](#)
[Della presentazione e trasmissione dei disegni di legge](#)
[Capo XI](#)
[Delle dichiarazioni di urgenza e dei procedimenti con termini abbreviati](#)
[Capo XII](#)
[Della discussione](#)
[Capo XIII](#)
[Delle deliberazioni del Senato e dei modi di votazione - Votazione finale dei disegni di legge](#)
[Capo XIV](#)
[Dei disegni di legge costituzionale](#)
[Capo XV](#)
[Della procedura di esame dei bilanci e del controllo finanziario, economico ed amministrativo](#)
[Capo XVI](#)
[Delle domande di autorizzazione a procedere e della verifica dei poteri](#)
[Capo XVII](#)

[Di alcuni procedimenti speciali](#)

Il Regolamento del Senato

Capo XVII

Di alcuni procedimenti speciali

[136](#) | [137](#) | [138](#) | [138-bis](#) | [139](#) | [139-bis](#) | [140](#) | [141](#) |

| [Elenco Completo](#) |

Articolo 138-bis ⁽¹⁾

Partecipazione dei rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali ai lavori della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

1. La Commissione parlamentare per le questioni regionali, nel rispetto di quanto stabilito dai Regolamenti di ciascuna Camera, può invitare i rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali a partecipare alle sedute della Commissione stessa, in relazione a specifici provvedimenti. Tali rappresentanti possono altresì formulare osservazioni e proposte con riguardo ai lavori della Commissione.

2. La disposizione di cui al comma 1 è sempre applicabile quando il Presidente della Commissione parlamentare per le questioni regionali è un Senatore.

(1) Articolo aggiuntivo approvato dal Senato il 27 luglio 2022.

[Il Senato nel sistema bicamerale](#)

[La Costituzione](#)

[Il Regolamento del Senato](#)

[L'anagrafe patrimoniale](#)

[La legge sul trattamento economico dei parlamentari](#)

[Il regolamento per la verifica dei poteri](#)

[Circolari del Presidente](#)

[Il regolamento di amministrazione e contabilità](#)

[Il bilancio interno del Senato](#)

[Il regolamento dei concorsi](#)

[Redazione dei testi legislativi](#)

[Disciplinare trasmissioni radiotelevisive](#)

Capo XVIII
Delle procedure di collegamento con l'Unione europea e con organismi internazionali
Capo XIX
Delle interrogazioni, interpellanze e mozioni
Capo XX
Delle inchieste parlamentari
Capo XXI
Delle deputazioni
Capo XXII
Del bilancio e del conto consuntivo del Senato
Capo XXIII
Degli uffici del Senato
Capo XXIV
Della approvazione e della revisione del Regolamento



**Senato
della Repubblica**

**Legislature
precedenti**

WebTv Senato

YouTube

Twitter

Presidente del Senato

HOME
I PRESIDENTI DEL
SENATO DAL 1948

La Camera dei deputati

HOME
DEPUTATI E ORGANI
LAVORI
DOCUMENTI
COMUNICAZIONE
CONOSCERE LA
CAMERA
EUROPA
INTERNAZIONALE

Parlamento

HOME
PARLAMENTO IN
SEDUTA COMUNE
ORGANISMI
BICAMERALI
RAPPORTI
INTERNAZIONALI
POLO BIBLIOTECARIO
PARLAMENTARE

Altri collegamenti

PRESIDENZA DELLA
REPUBBLICA
PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO
CORTE
COSTITUZIONALE
NORMATTIVA: IL
PORTALE DELLA
LEGGE VIGENTE

Senato della Repubblica



[privacy](#) [guida al sito](#) [avviso legale](#) [accessibilità](#) [cookie](#)

[FAQ](#)



CONOSCERE LA CAMERA

Il Regolamento della Camera

Parte II - Procedimento Legislativo

Capo XXII - Delle Procedure Relative alle Questioni Regionali

[Art. 102](#)

[Art. 103](#)

[Art. 104](#)

[Art. 105](#)

[Art. 106](#)

Art. 102

1. All'inizio di ciascuna legislatura, il Presidente della Camera, d'intesa con il Presidente del Senato, nomina, su designazione dei Gruppi e con criteri di proporzionalità, i deputati componenti la Commissione parlamentare per le questioni regionali prevista nel quarto comma dell'articolo 126 della Costituzione.
2. Nel caso che il Governo promuova davanti alle Camere, su una legge regionale, questione di merito per contrasto di interessi, il Presidente della Camera, d'intesa con il Presidente del Senato, trasmette la questione alla Commissione per le questioni regionali, invitandola ad esprimere il proprio parere entro un termine stabilito nella richiesta. Il Presidente della Camera deferisce quindi la questione alla competente Commissione permanente sulle cui conclusioni l'Assemblea delibera.
3. I progetti di legge che contengano disposizioni nelle materie indicate dall'articolo 117 della Costituzione e in quelle previste dagli statuti speciali delle regioni adottati con leggi costituzionali, o che riguardino l'attività legislativa o amministrativa delle regioni, sono trasmessi anche alla Commissione parlamentare per le questioni regionali, la quale esprime il proprio parere nei termini di cui all'articolo 73, comma 2. Il parere è allegato alla relazione che la Commissione competente presenta all'Assemblea.

() Comma aggiunto il 16 dicembre 1998. Vedi il [testo a fronte delle diverse modifiche](#).*

CONOSCERE LA CAMERA

Il Regolamento della Camera

Parte III - Procedure di indirizzo, di controllo e di informazione

Capo XXVII - Dell' Esame del Disegno di Legge Finanziaria, del Bilancio, del Rendiconto, dei Documenti di Politica Economica e Finanziaria e delle Relazioni Governative

[Art. 118-bis \(*\)](#)

[Art. 119 \(*\)](#)

[Art. 120 \(*\)](#)

[Art. 121 \(*\)](#)

[Art. 122](#)

[Art. 123 \(*\)](#)

[Art. 123-bis \(*\)](#)

[Art. 124](#)

Art. 118-bis (*)

1. Il documento di programmazione economico-finanziaria presentato dal Governo è esaminato dalla Commissione bilancio, sentito il parere delle altre Commissioni permanenti e della Commissione parlamentare per le questioni regionali, nei termini fissati dal Presidente della Camera. La Commissione bilancio presenta all'Assemblea una relazione. Possono essere presentate relazioni di minoranza.

2. La deliberazione della Camera sul documento programmatico ha luogo con una risoluzione, presentata nel corso della discussione, la quale può contenere integrazioni e modifiche del documento stesso. L'approvazione di una risoluzione preclude le altre. Si vota per prima la risoluzione accettata dal Governo. Il documento deve essere iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea non oltre trenta giorni dall'assegnazione alle Commissioni e il suo esame deve concludersi entro il termine massimo di tre giorni. (**)

3. Prima dell'inizio dell'esame del documento di programmazione economico-finanziaria o nel corso del medesimo, la Commissione bilancio, anche congiuntamente con l'omologa Commissione permanente del Senato, procede ad acquisire i necessari elementi conoscitivi. A tal fine la Commissione delibera, d'intesa con il Presidente della Camera, il programma delle audizioni.

4. Qualora lo richiedano eventi imprevisti, il Governo presenta alla Camera, prima dell'approvazione della legge finanziaria e del bilancio, un documento recante una proposta di aggiornamento degli obiettivi e delle regole contenuti nel documento approvato. L'esame ha luogo secondo le disposizioni del comma 2, ma deve concludersi in ogni caso nel termine massimo di cinque giorni dalla presentazione del documento, prorogabile, ove il Presidente della Camera lo ritenga opportuno, per non oltre cinque giorni. La discussione in

Assemblea è organizzata con l'intervento di un deputato per ciascun Gruppo. Sono altresì riservati tempi per gli interventi di un deputato per ciascuna delle componenti, costituite nel Gruppo misto, che ne facciano richiesta, nonché dei deputati che intendano esprimere posizioni dissenzienti dai rispettivi Gruppi. Se l'Assemblea ha già iniziato la discussione del disegno di legge di bilancio e del disegno di legge finanziaria, questa è sospesa e si passa all'esame del documento presentato dal Governo e della relazione della Commissione bilancio. (***) ...

() Articolo approvato il 28 giugno 1989.*

*(**) Comma modificato il 27 luglio 1999, per coordinamento con la nuova formulazione dell'articolo 119.*

*(***) Comma modificato il 24 settembre 1997. Vedi il [testo a fronte delle diverse modifiche](#).*

1.2.1. Testo DDL 21

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 21

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **DURNWALDER**, **STEGER** e **UNTERBERGER**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MARZO 2018

Modifica dell'articolo 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, in materia di composizione della Commissione parlamentare per le questioni regionali

Onorevoli Senatori. - La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, all'articolo 11 disciplina la possibilità di integrare la composizione della Commissione parlamentare per le questioni regionali con i rappresentanti delle regioni, delle province autonome e degli enti locali, nell'attesa della revisione delle norme del titolo I della parte seconda della Costituzione.

Con il presente disegno di legge si intende dare attuazione alla norma contenuta nel citato testo di riforma della Costituzione.

La Commissione parlamentare per le questioni regionali, prevista dalla Costituzione all'articolo 126, è disciplinata dall'articolo 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e dall'articolo 32 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, che ha aumentato a quaranta unità i componenti della Commissione (venti deputati e venti senatori, designati dalle due Camere con criteri di proporzionalità).

Il testo che si propone si basa su una concezione paritaria che vede la Commissione integrata da un rappresentante per ciascuna delle regioni e delle province autonome e da diciotto rappresentanti dei comuni e delle province.

Le designazioni sono effettuate liberamente da ciascuna regione e provincia autonoma tra i consiglieri e i deputati regionali in carica, mentre per quanto riguarda la nomina dei rappresentanti dei comuni e delle province viene mantenuta la formula attualmente utilizzata per la designazione dei rispettivi rappresentanti presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i cui membri sono designati e revocati dall'Associazione nazionale dei comuni italiani e dall'Unione delle province d'Italia.

Le cause di incompatibilità previste per la carica di deputato e di senatore vengono estese anche ai rappresentanti delle regioni, delle province autonome e degli enti locali, ad eccezione di quelle derivanti dalle cariche di sindaco, di presidente della provincia, di consigliere e deputato regionale, di consigliere della provincia autonoma.

Viene, inoltre, estesa ai rappresentanti delle regioni e delle province autonome l'insindacabilità delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle funzioni previste ai sensi del citato articolo 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

All'articolo 2 del presente disegno di legge si prevede l'abrogazione dell'articolo 32 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, mentre l'articolo 3 prevede che la composizione della Commissione parlamentare per le questioni regionali resti disciplinata dalle disposizioni previgenti, sino alla modificazione dei Regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ai sensi del comma 1 dell'articolo 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Vista l'importanza della questione si auspica una rapida approvazione della presente iniziativa legislativa.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è sostituito dal seguente:

«Art. 52. - (*Commissione parlamentare per le questioni regionali*). - 1. La Commissione parlamentare per le questioni regionali, prevista dall'articolo 126, primo comma, della Costituzione, è composta da venti deputati e da venti senatori designati dalle due Camere con criteri di proporzionalità. Essi rimangono in carica per la durata della legislatura.

2. La Commissione elegge nel proprio seno il presidente, due vicepresidenti e due segretari.

3. Per le funzioni stabilite dai Regolamenti parlamentari ai sensi dell'articolo 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, la Commissione è integrata da un rappresentante per ciascuna delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e da diciotto rappresentanti dei comuni e delle province.

4. Ciascuna regione e ciascuna provincia autonoma nomina e revoca il proprio rappresentante nella Commissione tra i consiglieri e i deputati regionali in carica.

5. Dei rappresentanti dei comuni e delle province nella Commissione fanno parte tredici sindaci designati e revocati dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e cinque presidenti di provincia designati e revocati dall'Unione delle province d'Italia. Dei tredici sindaci designati dall'ANCI quattro rappresentano le città individuate dall'articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e due sono designati tra i sindaci dei comuni la cui popolazione è inferiore a 1.000 abitanti.

6. Ai rappresentanti nella Commissione delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali si estendono le cause di incompatibilità disposte per le cariche di senatore e di deputato, ad eccezione delle cause di incompatibilità derivanti dalle cariche di sindaco, di presidente della provincia, di consigliere o deputato regionale, di consigliere della provincia autonoma. Le Camere giudicano dei titoli di ammissione e delle cause sopraggiunte di incompatibilità ai sensi dell'articolo 66 della Costituzione.

7. I rappresentanti delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali nella Commissione non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

8. Per l'espletamento dei suoi compiti la Commissione fruisce di personale, ivi comprese eventuali collaborazioni esterne, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, di intesa tra loro».

Art. 2.

1. L'articolo 32 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, è abrogato.

Art. 3.

1. Sino alla modificazione dei Regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ai sensi del comma 1 dell'articolo 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, la composizione della Commissione parlamentare per le questioni regionali resta disciplinata dalle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 602

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SCHULLIAN, GEBHARD, PLANGGER

Modifica dell'articolo 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, in materia di composizione della Commissione parlamentare per le questioni regionali

Presentata il 10 maggio 2018

ONOREVOLI COLLEGHI! — La Commissione parlamentare per le questioni regionali trova la sua fonte nell'articolo 126 della Costituzione ed è disciplinata specificamente dall'articolo 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e dall'articolo 32 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, che ha aumentato a quaranta unità i componenti della Commissione (venti deputati e venti senatori, designati dalle due Camere con criteri di proporzionalità).

La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ha modificato profondamente in senso federalista il titolo V della parte seconda della Costituzione, ampliando notevolmente gli ambiti di competenza delle regioni e degli enti locali. Al fine di dotare la sede parlamentare di un organo di raccordo fra lo Stato e gli enti territoriali, l'articolo 11 della legge costituzionale attribuisce ai Re-

golamenti parlamentari la facoltà di prevedere l'integrazione della composizione della Commissione parlamentare per le questioni regionali con i rappresentanti delle regioni, delle province autonome e degli enti locali.

Questa integrazione della Commissione era delineata come una soluzione-ponte in attesa della revisione delle norme del titolo I della parte seconda della Costituzione, ovvero della trasformazione del Senato della Repubblica in una Camera delle autonomie.

L'articolo 11, a diciassette anni dalla sua entrata in vigore e dopo due tentativi di riforma della Costituzione falliti, non ha mai trovato attuazione. L'esito non confermativo del *referendum* costituzionale del 4 dicembre 2016 impone più che mai di procedere in tal senso. La Commissione

parlamentare per le questioni regionali in composizione integrata consentirebbe, infatti, una più ampia partecipazione degli enti territoriali al procedimento legislativo, garantendo così un maggiore coordinamento tra i diversi livelli di governo nella stesura delle leggi, con un effetto potenzialmente deflattivo del contenzioso costituzionale.

Proprio la citata Commissione parlamentare ha effettuato, nella scorsa legislatura, uno studio particolarmente approfondito sulle forme di raccordo fra lo Stato e le autonomie territoriali, che non solo sottolinea l'opportunità di una rapida attuazione dell'articolo 11, ma fornisce anche spunti sul modo in cui questo dovrebbe avvenire.

Convinti della bontà del lavoro che è stato fatto, proponiamo un testo legislativo che si attiene alle indicazioni della medesima Commissione, configurando una composizione paritaria della Commissione integrata: quindici deputati, quindici senatori, un rappresentante per ciascuna delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e nove rappresentanti dei comuni, delle province e delle città metropolitane.

Le designazioni sono effettuate liberamente da ciascuna regione e provincia autonoma tra i consiglieri e i deputati regionali in carica, mentre per quanto riguarda la nomina dei rappresentanti dei comuni e delle province viene mantenuta la formula

attualmente utilizzata per la designazione dei loro rappresentanti presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i cui membri sono designati e revocati dall'Associazione nazionale dei comuni italiani e dall'Unione delle province d'Italia.

Le cause di incompatibilità previste per la carica di deputato e di senatore vengono estese anche ai rappresentanti delle regioni, delle province autonome e degli enti locali, ad eccezione di quelle derivanti dalle cariche di sindaco, di presidente della provincia, di consigliere e deputato regionale e di consigliere della provincia autonoma.

Viene, inoltre, estesa ai rappresentanti delle autonomie territoriali l'insindacabilità delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle funzioni previste ai sensi del citato articolo 11 della legge costituzionale n. 3 del 2001.

L'articolo 2 abroga l'articolo 32 della legge n. 775 del 1970, mentre l'articolo 3 prevede che la composizione della Commissione parlamentare per le questioni regionali resti disciplinata dalle disposizioni previgenti fino alla modifica dei Regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della legge costituzionale n. 3 del 2001.

Vista l'importanza della questione, si auspica una rapida approvazione della presente iniziativa legislativa.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. L'articolo 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è sostituito dal seguente:

« ART. 52. — (*Commissione parlamentare per le questioni regionali*). — 1. La Commissione parlamentare per le questioni regionali, prevista dall'articolo 126, primo comma, della Costituzione, è composta da quindici deputati e da quindici senatori designati dalle due Camere con criteri di proporzionalità. Essi rimangono in carica per la durata della legislatura.

2. La Commissione elegge nel proprio seno il presidente, due vicepresidenti e due segretari.

3. Per le funzioni stabilite dai Regolamenti parlamentari ai sensi dell'articolo 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, la Commissione è integrata da un rappresentante per ciascuna delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e da nove rappresentanti dei comuni, delle province e delle città metropolitane.

4. Ciascuna regione e ciascuna provincia autonoma nomina e revoca il proprio rappresentante nella Commissione tra i consiglieri e i deputati regionali in carica.

5. Dei nove rappresentanti dei comuni, delle province e delle città metropolitane sei sono sindaci designati e revocati dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e tre sono presidenti di provincia designati e revocati dall'Unione delle province d'Italia (UPI). Dei sei sindaci due sono scelti tra i sindaci metropolitani e due sono scelti tra i sindaci dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

6. Ai rappresentanti delle regioni, delle province autonome e degli enti locali nella Commissione si applicano le cause di incompatibilità disposte per le cariche di senatore e di deputato, ad eccezione delle cause di incompatibilità derivanti dalla titolarità delle cariche di sindaco, di presidente della provincia, di consigliere o de-

putato regionale e di consigliere della provincia autonoma. Le Camere giudicano dei titoli di ammissione e delle cause sopraggiunte di incompatibilità ai sensi dell'articolo 66 della Costituzione.

7. I rappresentanti delle regioni, delle province autonome e degli enti locali nella Commissione non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

8. Per lo svolgimento dei suoi compiti la Commissione fruisce di personale, comprese eventuali collaborazioni esterne, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro ».

ART. 2.

1. L'articolo 32 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, è abrogato.

ART. 3.

1. Fino alla modifica dei Regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ai sensi del comma 1 dell'articolo 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, la composizione della Commissione parlamentare per le questioni regionali resta disciplinata dalle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



Repubblica Italiana
Regione Trentino-Alto Adige

ORDINE DEL GIORNO

al disegno di legge n. 59/XVI

Ratifica dell'intesa tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per l'istituzionalizzazione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome

**approvato a maggioranza
nella seduta del 14 febbraio 2023**

**Il Consiglio regionale della Regione
autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol
impegna la Giunta regionale**

1. a intraprendere un confronto e una collaborazione politica in sede di Conferenza delle regioni per formare una volontà condivisa sulle modalità di partecipazione dei rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali alla Commissione parlamentare per le questioni regionali in attuazione dell'articolo 11 della legge costituzionale n. 3 del 2001.

TAGESORDNUNGSANTRAG

zum Gesetzentwurf Nr. 59/XVI

Ratifizierung des Einvernehmens zwischen den Regionen und den autonomen Provinzen Trient und Bozen zur Institutionalisierung der Konferenz der Regionen und autonomen Provinzen

**in der Sitzung vom 14. Februar 2023
mehrheitlich genehmigt.**

**Der Regionalrat der autonomen Region
Trentino-Südtirol verpflichtet die
Regionalregierung,**

1. im Rahmen der Konferenz der Regionen eine Diskussion und politische Zusammenarbeit anzuregen, um das gemeinsame Anliegen hinsichtlich der Beteiligung der Vertreter der Regionen, der autonomen Provinzen und der örtlichen Körperschaften in der parlamentarischen Kommission für regionale Angelegenheiten in Umsetzung von Artikel 11 des Verfassungsgesetzes Nr. 3 von 2001 vorzubringen.

IL PRESIDENTE / DER PRÄSIDENT

- Josef Nogger -

